



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

122092

SEZIONE I CIVILE

R.G.N.1343/89

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. EbWZ

- Dott. Italo BOLOGNA - Presidente - Rep. 5100
- " Renato BORRUSO - Consigliere - Ud.17.2.92
- " Salvatore NARDINO "
- " Giuseppe BORRE' REL. "
- " Rosario DE MUSIS "

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia esecutiva  
al SIG. F/NK  
per diritti L 16000 + 4  
il 27 GEN 1993

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

1039 SENTENZA

Sul ricorso proposto

da

I.Le.T. INDUSTRIA LEGNAMI TRENTINA S.r.l., in  
persona del suo legale rappresentante p.t.,  
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Navona  
49; presso l'avv.to Claudio Palndri, rappresentato  
e difeso dall'avv.to Marcello Ceccherini, giusta  
delega in atti.

- Ricorrente -

contro

DITTA HOLZINDUSTRIA SCHWEIGHOPER s.r.l. E  
CO.s.a.s., corrente in A - 3531 Brand 44, in  
persona del suo legale rappresentante p.t.,

230

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini,  
n. 142, presso l'avv.to Mattucchi Maurizio,  
rappresentato e difeso dagli avv.to Richard Fink e  
Maurilio Franchi, Giusta delega in Atti;

- Controricorrente -

Avverso la sentenza della Corte di Appello di  
Firenze del 13.6.88, n. 542/88;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 17.2.92 dal Consigliere  
Relatore dr. Borrè;

udito il P.M. nella persona del Sostituto  
Procuratore Generale dr. Paolucci per il rigetto  
del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 24 gennaio 1986 la Holzindustrie Schweighofer M.B.H. & Co. convenne in giudizio, davanti alla Corte di appello di Firenze, la s.r.l. I.L.E.T. in liquidazione, chiedendo che fosse dichiarato efficace in Italia il lodo arbitrale n. W 113-84-14 del Tribunale arbitrale della Borsa merci di Vienna in data 16 aprile 1985, con il quale la I.L.E.T. era stata condannata al pagamento di scellini austriaci 452.737,20 con gli interessi del 5% su 365.816,99 scellini dal 17 dicembre 1983. La società convenuta resistette alla domanda e chiese il riesame del merito ai sensi dell'art.798 c.p.c.

La Corte di Firenze, con sentenza 3 giugno 1988, dichiarò efficace il lodo, osservando, per quanto ancora rileva in questa sede, che la competenza arbitrale, prevista in apposita clausola inserita nei contratti inter partes, era stata accettata dalla I.L.E.T. con la sottoscrizione dei contratti medesimi; che nel procedimento arbitrale era stato garantito il contraddittorio anche con riguardo al termine per compari-

re, avuto presente che la notificazione dell'atto introduttivo a mezzo ufficiale giudiziario (anteriore di 26 giorni rispetto all'udienza) era stata preceduta dalla spedizione, avvenuta oltre 10 giorni prima, dell'atto medesimo in plico raccomandato, e che comunque l'udienza, rinviata per trattative, era stata in effetti tenuta oltre due mesi dopo; e infine che l'art.798 c.p.c. - il quale prevede il riesame del merito, su richiesta del convenuto, in caso di sua contumacia nel giudizio conclusosi con la pronuncia di cui si chiede la delibazione - non riguarda le decisioni arbitrali.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la I.L.E.T., svolgendo un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la società straniera.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente si duole, anzitutto, della violazione dell'art.797 n.2 c.p.c., sostenendo che il termine a comparire, assegnatole in 26 giorni, non poteva considerarsi congruo. Deduce, inoltre, che essa ricorrente non aveva accettato né specificamente sottoscritto la clausola compromisso-

ria e che a torto la Corte di appello aveva ritenuto che la specifica sottoscrizione non fosse necessaria in base alla convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n.62. Lamenta, poi, la violazione dell'art.798 c.p.c. per non avere la Corte di appello proceduto al riesame del merito, pur esistendo domanda in tal senso della parte convenuta rimasta contumace nel giudizio arbitrale. Conclude, infine, ricordando che la pronunzia straniera, per poter essere delibata, non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art.797 n.7 c.p.c.).

Le riferite censure non hanno fondamento.

Quanto alla insufficienza del termine a comparire (art.797 n.2 c.p.c. e art.5, lettera b, della citata convenzione di New York, applicabile nella specie), questa Corte ha attribuito, a chi la deduce, l'onere della dimostrazione, in concreto, della inadeguatezza del termine, precisando che la relativa valutazione involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (v., fra altre, Cass. 27 gennaio 1986 n.522). Ciò premesso, deve

rilevarsi che manca, da parte della I.L.E.T., la specificazione dei motivi di insufficienza, in concreto, del termine, mentre puntuali e plurime sono le ragioni con cui la Corte di appello ha motivato la congruità del medesimo (spedizione raccomandata del plico prima della notifica mediante ufficiale giudiziario, rinvio dell'udienza, ecc.).

Quanto alla specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, ai sensi dell'art.1341 c.c., è da escludere che essa sia necessaria alla luce dell'art.2, n.2, della citata convenzione, il quale si limita a richiedere che la clausola sia inserita in un contratto sottoscritto dalle parti ovvero espressa mediante scambio di lettere o telegrammi ( in tal senso, fra altre, Cass. 17 marzo 1982 n.1727).

Questa Corte ha altresì affermato (sentenza n.1765/1986), e anche a tale precedente non v'è motivo di negare adesione, che l'art.798 c.p.c., concernente il riesame del merito in caso di contumacia del convenuto, non è applicabile alla deliberazione di pronunzie di arbitri stranieri, non essendo configurabile nel procedimento arbitrale una contumacia in senso tecnico.

Infine non può esser preso in esame l'accenno fatto dalla ricorrente al limite dell'ordine pubblico, trattandosi di un rilievo del tutto imprecisato e generico.

1091	
1101	100.000
4561	30000
TOT.	130000

Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in lire *39000*, oltre a lire due milioni per onorari.

- Così deciso in Roma il 17 febbraio 1992.

*Vito Volpe per  
Impegnati int.*

IL DIRETTORE DI SEZIONE

*Umberto Cicero*



13 GEN. 1993

Depositata in Cancelleria  
Oggi, 16 NOV 1992

IL DIRETTORE DI SEZIONE  
*Umberto Cicero*

Registrata a Roma il 13 GEN 1993

al N. 909

Esatto L. Antonio

da Flaminio

IL CASS. E. Flaminio

IL 1° DIRIGENTE

*Amil Dr. Amato*

